



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMBROGIO e LIRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 2022

Modifica in materia di stazioni appaltanti alla legge 8 maggio 2012, n. 65, recante disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 »

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 maggio 2012, n. 65, oggetto del presente disegno di legge, ha destinato le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato assegnate alla Agenzia Torino 2006 (uno degli organi istituiti per la realizzazione del piano degli interventi dei Giochi olimpici invernali « Torino 2006 » ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285), al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di ogni contenzioso pendente derivante dall'attività posta in essere dalla richiamata Agenzia ed al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge n. 285 del 2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi Olimpici invernali « Torino 2006 ».

Lo statuto della Fondazione 20 marzo 2006, la quale nei suoi atti ed in tutte le attività di comunicazione può essere indicata ed identificata anche con l'acronimo « TOP » (*Torino Olympic Park*), stabilisce che la sua attività è finalizzata « a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio ». La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. Essa è retta da un consiglio di amministrazione costituito da cinque componenti, che sono espressione della città metropolitana di Torino, della regione Pie-

monte, dei comuni sedi olimpiche, del CONI, del comune di Torino.

L'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, di cui si integra il comma 2, richiama i compiti e le attività dell'Agenzia Torino 2006, della Fondazione, che opera quale ente di diritto privato, e della società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR - Piemonte Spa), istituita nel 2007 al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale.

La modifica proposta dal presente disegno di legge, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e garantisce il rispetto della normativa riguardante le opere pubbliche, amplia la possibilità di appalto anche alle stazioni appaltanti dei comuni interessati, al fine di risolvere le tempistiche complesse prodotte dall'aver previsto di far ricadere su un'unica stazione appaltante, già a servizio della regione Piemonte, tutti gli appalti finanziati con la legge n. 65 del 2012.

Le stazioni appaltanti prese in considerazione, che sono quelle che già operano e sono iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) presso l'Autorità nazionale anticorruzione, consentirebbero di snellire ed accelerare l'iter amministrativo, assegnando gli interventi su un numero maggiore di strutture organizzate e formate per tale compito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento».

€ 1,00